

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 83 Del 19-06-21

OGGETTO: CARENZA SEGRETARI COMUNALI: O.d.G. proposto dall'ANPCI.-

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 11:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Segretario Comunale è il vertice amministrativo dei Comuni e che svolge un importante ruolo che comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente così da consentire l'attuazione del programma amministrativo del Comune, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti/responsabili in caso di inadempimento;
- questo compito, fondamentale in un contesto "normale", diviene insostituibile oggi che i Comuni sono chiamati a cooperare con lo Stato per attuare il PNRR;
- con decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12.499, il Ministero dell'Interno – ex AGES comunicava che le sedi vacanti ammontano a n. 2.207, di cui n. 1.524 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 547 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 103 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 22 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti (non capoluogo di provincia) e n. 11 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;
- il decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12.499, segnalava anche che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 1.944 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.762 sedi di segreteria e i n.2.818 segretari in servizio;
- con comunicazione del 15/10/2019, il ministero dell'Interno rendeva noto il dato previsionale delle cessazioni relative all'anno 2019, stimato in circa 215 unità, e all'anno 2020, quantificato in circa 200 unità;
- non è raro trovare articoli di giornali locali, talvolta anche di tiratura importante, dove si legge di Sindaci che, alla quasi della disperata ricerca di Segretari, denunciano l'insostenibilità della situazione. Di conseguenza aumentano le situazioni patologiche nella gestione delle funzioni che andrebbero assolve da un Segretario titolare: si passa da sedi dove le funzioni sono assolve da vice Segretari da tempo immemorabile a situazioni gestite di poche ore che non consentono l'ottimale svolgimento delle funzioni.

Preso atto che:

- come previsto dall'articolo 16 – ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale avviene mediante un corso concorso di formazione, della durata di 6 mesi. Il semestre è seguito poi da un tirocinio pratico della durata di 2 mesi, da svolgere presso uno o più comuni, al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato;

- questo iter si conclude con l'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;
- una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio;
- il corso – concorso «Coa 6» del 2017, dopo la fase preselettiva, ha espletato le prove scritte e ha in corso le prove orali che dovrebbero concludersi entro il mese di giugno 2021. L'indizione di un nuovo concorso «Coa 7» è stato autorizzato a febbraio 2020 (GU n. 39 del 17-2-2020) ma non è ancora stato indetto.

Considerato che i numeri e i tempi non possono ritenersi idonei a ovviare alle sedi attualmente vacanti,

Per i motivi sopra esposti e all'unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi:

DELIBERA

DI IMPEGNARE IL SINDACO A FARSI PARTE ATTIVA CON IL GOVERNO E CON I PARLAMENTARI DEL TERRITORIO PER:

- 1) accelerare gli orali del concorso COA 6 procedendo all'assunzione di tutti gli idonei COA 6 (alla fine dovrebbero essere circa 500);
- 2) prevedere l'immediata immissione in servizio, in enti privi di titolari, dei circa 500 nuovi assunti al termine degli orali con nomina di un Segretario Comunale come tutor per ogni neo segretario;
- 3) prevedere lo svolgimento del corso formativo nel primo anno di lavoro dopo la presa di servizio;
- 4) assicurare un ulteriore reclutamento straordinario di Segretari con l'avvio immediato del COA 7 e urgente nuovo bando COA 8 (la conferenza Stato Città ha dato il 22/4/2021 parere favorevole), definendo il fabbisogno partendo dalla situazione attuale ma tenendo anche conto delle ulteriori cessazioni che si verificheranno nei prossimi anni per collocamento in quiescenza, con modalità che siano coerenti con due requisiti fondamentali:
 - a. una eccezionale rapidità di svolgimento;
 - b. il mantenimento, pur nell'ambito delle misure da adottarsi per consentire la rapidità di svolgimento, dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso, e di forme rigorose ed efficaci di selezione e formazione dei nuovi Segretari, dovendosi in ogni caso assicurare l'assoluta qualità dei vincitori, data la rilevanza della figura dirigenziale rappresentata dal Segretario;
- 5) disporre che fino al 31/12/2026, i candidati individuati nella quota del 30% di cui al comma 2, articolo 16 ter del DL 162/2019, possano essere iscritti all'albo dei Segretari

Comunali e Provinciali subito dopo il superamento del concorso e che per gli stessi il corso e il tirocinio possano essere svolti durante i primi 15 mesi di servizio;

- 6) valutare l'incremento della quota percentuale di cui al punto precedente, fino al 31/12/2023, fino al 50%;
- 7) prevedere, in coerenza con la mozione 1-00302, approvata all'unanimità presso la Camera dei Deputati e quindi condivisa da tutte le forze politiche, attraverso la quale si richiedeva di valutare forme di sostegno, a carico del bilancio dello Stato, relativamente alle spese che i piccoli comuni affrontano per i Segretari Comunali, che il Ministero dell'Interno riconosca ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto per la corresponsione della retribuzione del Segretario Comunale, un contributo annuo di 15.000 euro, prevedendo altresì che il comune beneficiario sia tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3.560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura degli oneri relativi alla corresponsione della retribuzione del Segretario;
- 8) prevedere che la spesa comunque affrontata da tutti i comuni italiani per il Segretario Comunale non sia computata a nessun titolo come spesa del personale;
- 9) di approvare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 29-06-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 19-06-21 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 10-07-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
